

IN BREVE n. 008-2015
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

OPZIONE DONNA - RICORSO AL TAR PER ANDARE IN PENSIONE A 57 ANNI

Class action in vista. Ricorso collettivo contro l'interpretazione restrittiva dell'Inps di quanto previsto dalla legge 243/2004 articolo 1 comma 9 (In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione) che ha posto come condizione al 31 dicembre 2015 non la maturazione dei diritti previsti, bensì lo stato di quiescenza agganciato alla finestra.

Il ricorso sarà depositato al Tar del Lazio e di conseguenza il deliberato avrà valenza nazionale, entro il 31 marzo ed entro 120 giorni il Tar dovrà pronunciarsi.

Opzione donna che dà la possibilità alla pensione alle donne con almeno 57 anni di età e 35 anni di contributi con un assegno interamente calcolato col metodo contributivo (perdita però di un 15-20% rispetto al retributivo) è diventata più appetibile dopo la riforma Fornero che ha innalzato i requisiti di pensione.

Vedi anche BREVIA 047 e 049 del 2014

NON SAREBBE ORA DI SEPARARE LA PREVIDENZA DALL'ASSISTENZA?

Quanti sono al corrente del peso assistenziale che pesa sui conti della previdenza che da oltre 25 anni gravano nella gestione Inps?

Si legge su Repubblica (la Repubblica pag.35 del 13 febbraio 2015 a firma di Luciano Gallino) che dal bilancio preventivo Inps sono 95 miliardi: 77 miliardi per la gestione prestazioni temporanee (trattamenti di famiglia, cassa integrazione, malattia, ecc.) e gestione interventi assistenziali (oneri per il mantenimento dei salari e per sostegno alla famiglia); rimangono 17,7 miliardi per l'invalidità civile (indennità ad personam e indennità di accompagnamento).

Queste spese sono doverose, ma nulla hanno a che fare con la previdenza; non vanno computate come oneri previdenziali e gravare come tali nei vari bilanci (Ocse e Eurostat): i fondi andrebbero reperiti colla fiscalità.

Dunque, sarebbe auspicabile, per una vera chiarezza dei conti sulle spese, la separazione della gestione assistenziale da quella previdenziale con allineamento a quanto avviene a livello internazionale.

PENSIONATI CONTRIBUENTI FISCALI

In Italia le pensioni non sono defiscalizzate come in altri Paesi d'Europa, ma i pensionati italiani pagano l'Irpef...45 e più miliardi quasi 3 punti del Pil, tappando i buchi delle gestioni previdenziali in rosso (stimate in circa 21 miliardi) e con 24miliardi contribuendo al bilancio pubblico. E' infatti ben noto come i pensionati insieme ai lavoratori dipendenti contribuiscano per oltre i due terzi (c'è chi dice per i 4 quinti) nelle entrate Irpef.

Dunque un maggior rispetto verso questo esercito che dopo aver lavorato tutta la vita ora continua con le tasse a contribuire per il Paese Italia! Tagliare un parte della loro sudata pensione significa anche tagliare introiti fiscali e abbattere il consumismo fonte di ulteriori introiti fiscali, ma soprattutto di lavoro per i giovani.

AGENZIA ENTRATE - FISCO OGGI: TASSAZIONE DEI FONDI PENSIONE: AFFETTI DELL'AUMENTO DELL'ALIQUTA

a cura di Margherita Pignatelli

Per gli investimenti indiretti in titoli pubblici tramite Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) e contratti di assicurazione percentuale ferma al 12,50 per cento

La circolare n. 2/E del 13 febbraio 2015 fornisce chiarimenti a seguito dell'aumento dell'aliquota d'imposta dall'11,50 al 20%, a opera della legge di stabilità 2015, sul risultato di gestione delle forme pensionistiche complementari maturato nel periodo di imposta.

L'aumento riguarda i fondi pensione in regime di contribuzione o prestazione definita (comprese le forme pensionistiche individuali), i cosiddetti "vecchi fondi pensione", nonché i fondi pensione di natura negoziale che hanno come destinatari i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La modalità di calcolo della base imponibile tiene conto della circostanza che i fondi in argomento investono anche in titoli del debito pubblico, sia italiani sia di Paesi collaborativi, che devono essere tassati nella misura del 12,50 per cento. Al fine di evitare di penalizzare l'investimento in tali titoli, per il tramite di fondi pensione è previsto che i redditi dei titoli pubblici concorrono alla determinazione dell'imponibile nella misura del 62,50 per cento.

La circolare chiarisce che, nel caso di investimento "indiretto" in titoli del debito pubblico effettuato dai fondi pensione attraverso la partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), che investono in tali titoli, i redditi di capitale, derivanti dalla partecipazione a questo tipo di organismi, sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili ai titoli pubblici.

Analogamente, se l'investimento indiretto è effettuato per il tramite di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, i redditi di capitale derivanti dagli stessi contratti concorrono alla formazione della base imponibile al netto di una quota dei proventi riferibili ai titoli pubblici. In deroga allo Statuto del contribuente, l'aliquota del 20% si applica, sostanzialmente, dal periodo d'imposta 2014, con una modalità di calcolo della base imponibile, che assicura l'imposizione nella previgente misura dell'11,50%, relativamente al risultato di gestione riferibile alle erogazioni effettuate nel corso del 2014.

In sostanza, al fine di tener conto delle posizioni per le quali il fondo pensione ha già riconosciuto agli iscritti i rendimenti al netto dell'imposta sostitutiva nella misura dell'11 o dell'11,50% e per evitare che la maggiore aliquota del 20% gravi sugli altri iscritti, è prevista un'ulteriore riduzione della base imponibile.

La diminuzione è pari al 48% della differenza tra le erogazioni effettuate nel 2014, per il pagamento dei "riscatti", e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013, maggiorate dei contributi versati, fino alla data in cui è effettuato il "riscatto", in relazione alle posizioni in uscita nel corso del 2014.

La riduzione viene effettuata nella medesima misura sia in relazione alle posizioni fuoriuscite tassate con l'aliquota dell'11% sia a quelle fuoriuscite in seguito all'introduzione dell'aumento della Aliquota all'11,50 per cento.

La circolare chiarisce, inoltre, che il termine "riscatti" non deve essere inteso in senso stretto e deve riguardare, non solo i riscatti veri e propri, ma anche tutte le erogazioni di prestazioni previdenziali, le anticipazioni e le somme trasferite ad altre forme pensionistiche, comprese quelle trasferite per effetto di operazioni di "switch".

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare n.2E del 13.02.2015 (documento 053)

SPECIALIZZAZIONI IN MEDICINA

Enrico Reginato, presidente della Fems "Solo in Italia i medici si devono specializzare all'università. Nel resto d'Europa dopo la laurea si va in ospedale. E' questa una delle differenze più evidenti per i medici italiani rispetto ai colleghi europei. Un gap che contribuisce anche all'alto tasso di disoccupazione della categoria". E per il presidente dei medici specialisti europei è l'Olanda il modello da seguire: "lì siamo noi a gestire il sistema, non la politica o i burocrati".

ACCORDO OMCEO BARI e CONSULCESI da Quotidiano Sanità

Siglato un accordo: tutti i medici iscritti all'Ordine dei medici di Bari potranno usufruire di assistenza legale, formazione e consulenza assicurativa, e aderire alle azioni collettive per ottenere il rimborso per gli anni di scuola post -laurea non correttamente retribuiti e il risarcimento per le ore di lavoro in più

Ai medici di Bari sarà inoltre assicurata la possibilità di acquisire tutti i 50 crediti Ecm annuali obbligatori tramite i corsi di una delle maggiori piattaforme per la Fad presente sul web, una protezione legale completa: civile, penale, professionale e personale e un servizio di consulenza assicurativa gratuito attraverso il partner SanitAssicura.

MEDICI NECROSCOPI - ACCERTAMENTO DI DECESSO ALL'INPS PER VIA TELEMATICA

Con la circolare numero 33 del 13 febbraio 2015 l'Inps, in attuazione a quanto previsto dal comma 303 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014) impartisce disposizioni in merito alla trasmissione telematica all'Inps del certificato di accertamento del decesso da parte dei medici necroscopi.

L'invio, utilizzando le stesse modalità già in uso per la trasmissione delle certificazioni di malattia on-line, dovrà essere effettuato entro 48 ore dall'evento.

Ciò al fine di ridurre il rischio di possibili pagamenti di prestazioni a carico dell'Inps, non più dovute.

In caso di violazione del suddetto obbligo da parte dei medici necroscopi, sono applicate le medesime sanzioni pecuniarie di importo variabile tra 100 e 300 euro previste per il responsabile del procedimento amministrativo delle anagrafi comunali (art. 46 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

Nella circolare viene precisato che l'INPS procederà all'acquisizione telematica dei certificati di accertamento del decesso con data evento successiva alla pubblicazione della presente circolare.

Legge 190 del 23 dicembre 2014 - articolo 1 comma 303

All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:


«A decorrere dal 1° gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on line secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali già utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 33 del 13.02.2015 (documento 054)


GRAFICI ANDAMENTO PREVIDENZIALE ENPAM DAL 1989 AL 2012

da IL BILANCIO DEL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO 2014 a cura del Comitato Tecnico Scientifico di Itinerari Previdenziali - Rapporto n. 1 Anno 2014 sito web


1. QUOTA A




2. QUOTA B




3. GENERICI



4. AMBULATORIALI



5. SPECIALISTI



LA STORIA INFINITA: I RICORSI CONTRO I TAGLI delle “PENSIONI di OTTONE” di Stefano Biasioli - Segretario generale Confedir

In un Paese i cui Governi ripetutamente si fanno beffa dei diritti acquisiti. In un Paese i cui Governi ripetutamente (anni 2011-2015) pretendono di adoperare i soldi delle pensioni “d’oro” (ma sono di ottone) per sistemare i conti assistenziali dell’INPS, ebbene in un paese siffatto c’è stato e ci sarà un gruppo cospicuo di pensionati che ha cercato e cercherà di opporsi ai tagli ingiusti (perché selettivi), ossia agli espropri pensionistici.

Tremonti, Letta, Renzi hanno cercato di fare i Robin Hoods. Anche Renzi, con una mano toglie (ai pensionati di ottone) e con l’altra dà (gli 80 euro).

Nel corso del 2014, un GRUPPO dei 313 VENETI (medici, amministrativi, magistrati etc) ha deciso di agire, attivando una serie di ricorsi alla Corte dei Conti di Venezia, con l’obiettivo di arrivare ad ottenere (ma si tratta di un lungo percorso!) la dichiarazione di incostituzionalità dei balzelli sopra citati.

La notizia si è poi diffusa in Italia, provocando l’avvio di altre azioni simili, sia da parte dei singoli che da parte di associazioni strutturate: FEDERSPEV e CONFEDIR, in primis.

A distanza di un anno, quali sono gli aggiornamenti sul ricorso alla Corte dei Conti avverso ai commi 483 (blocco della rivalutazione) e 486 (contributo di solidarietà) della legge di stabilità finanziaria del 2013 per il 2014?

Innanzitutto, ricordiamo che si sono già tenute, presso la Corte dei Conti di Venezia, due udienze: la prima, in data **26 Settembre 2014**, per la richiesta di sospensiva, che non è stata concessa; la seconda, in data **16 Gennaio 2015**, per la discussione di merito. Ad oggi, gli esiti di quest’ultima non sono stati ancora depositati dal magistrato titolare del procedimento.

Oltreché nel Veneto, analoghi ricorsi sono stati promossi in Lombardia – udienza di merito del 16/01/15, presso Corte dei Conti di Milano-, in Trentino -udienza di merito programmata per Marzo- ed in Friuli Venezia Giulia, ove la data per l’udienza di merito non è ancora stata stabilita. Ulteriori ricorsi, sui due aspetti citati, risultano essere stati avviati in Lazio e Campania.

Invece, altre iniziative a livello regionale (E.Romagna, Sicilia, Liguria etc), hanno cercato di opporsi al solo blocco della rivalutazione della pensione (comma 483 della

Finanziaria 2014) ed hanno già dato luogo ad ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale, la cui prima udienza e' fissata per il 13 Marzo.

In tutto ciò ,preoccupa l'atteggiamento del **Governo Renzi**, che, con la legge di stabilità finanziaria del 2014 per il 2015 ,**ha prorogato a tutto il 2016 tanto il contributo di solidarietà che il blocco della rivalutazione**, confermando e connotando sempre più' con caratteristiche di stabilità' strutturale misure originariamente presentate come straordinarie e contingenti ma reintrodotte nel 2013, nonostante il precedente dell'annullamento per illegittimità', da parte della Corte Costituzionale , di analoghi provvedimenti varati nel 2011.

Non poco inquieta inoltre la nomina alla presidenza dell'INPS del Prof.Boeri, bocconiano che fa pubblica professione della sua intenzione di procedere, in tempi brevi ,ad ulteriori tagli dei trattamenti pensionistici in essere liquidati con il sistema retributivo,ed al loro ricalcolo con il sistema contributivo ,su base forfettaria ,e non a seguito di una revisione analitica dei contributi effettivamente versati da ciascun interessato.

Insomma, il 2015 potrebbe riservare ai “pensionati d’ottone” grosse novità: positive, qualora i rinvii alla Corte Costituzionale rimettessero a posto i diritti, lesi dal 2012 in poi. Ma anche (Noi speriamo di no!) negative, se la Corte (contraddicendo se stessa) desse parere negativo o se Boeri ricalcolasse d’imperio, ed in modo grossolano, le pensioni in essere.

Per questo, il GRUPPO dei 313 VENETI non resterà inerte ad aspettare la mannaia di Boeri e C.

Per questo, il Gruppo dei 313 ha incaricato un gruppo di legali di creare un dossier, utile come premessa documentale per un ricorso alla corte di Giustizia europea,da presentarsi nel caso la corte costituzionale rigettasse il nostro ricorso del 2014 e, comunque, argomentando il pregiudizio arrecato al diritto dei pensionati a ricevere il trattamento dovuto per colpa di normative nazionali che sovraccaricano l'INPS con oneri impropri di natura assistenziale e non assicurativa. Normative che dovrebbero evidentemente trovare più' idonea copertura nella fiscalità' generale e non nei tagli selettivi nei confronti di pochi cittadini.

Da medici, diciamo che INPS significa Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Parliamo di INPS e non di INPAS. Insomma, comunque la si veda, manca la “A”, quella dell’assistenza. Quella “A” che invece, nel caso dei medici, è presente nell’ENPAM, ente previdenziale ed assistenziale autonomo.

Insomma, la telenovela pensionistica continua.

PENSIONI e PENSIONATI PER CLASSI DI IMPORTO MENSILE

Riportiamo due importanti tabelle di trattamenti di pensione e pensionati per classi di importo mensile, tratte dal Casellario centrale dei pensionati al 31 dicembre 2012 - Fonte Inps.

Seppur con dati provvisori sono abbastanza significative e come certe proposte di riforma e di ricalcoli delle pensioni in essere siano solo uno spunto di discorsi demagogici e popularistici con assai scarso fondamento pratico per effettivi risparmi di spesa; inoltre va tenuto conto che i pensionati sono soggetti già coi loro trattamenti di pensione ai versamenti fiscali ad aliquota marginale sia a livello statale che regionale e comunale (i tagli su questi trattamenti comportano meno introiti all’erario) e come incidano con maggiori possibilità di spesa al consumismo volano dell’economia generale e all’occupazione, in particolare giovanile e non da ultimo incidano nel welfare familiare colle evidenti ricadute sociali ed economiche.

Ricordiamo come inoltre incida profondamente nei bilanci Inps il numero delle pensioni integrate al minimo con aggiunte finanziarie assistenziali che dovrebbero trovare le risorse nella fiscalità generale.

Le cosiddette pensioni assistite nel 2012 sarebbero state 8.602.164 circa il 52% dei pensionati. Quelle integrate al minimo 3.726.783 per un importo di 10,58 miliardi.

Tabelle pensioni e pensionati per classi di importo mensile (da casellario)

Tabella 1 - Numero di pensioni e importo complessivo lordo annuo per classi di importo mensile⁽¹⁾ (euro) - Anno 2012

Classi di reddito pensionistico mensile (escluso il rateo della tredicesima)		Numero dei pensioni ⁽²⁾	Importo complessivo lordo annuo del reddito pensionistico	Importo medio annuo
Fino a 3 volte il minimo	Fino a 1.443,00	19.385.820	149.781.473.956	7.726
Da 3 a 5 volte il minimo	Da 1.443,01 a 2.405,00	2.959.354	70.757.466.752	23.910
Da 5 a 6 volte il minimo	Da 2.405,01 a 2.886,00	475.028	16.107.672.346	33.909
Da 6 a 7 volte il minimo	Da 2.886,01 a 3.367,00	213.989	8.609.410.830	40.233
Da 7 a 8 volte il minimo	Da 3.367,01 a 3.848,00	116.656	5.452.540.188	46.740
Da 8 a 9 volte il minimo	Da 3.848,01 a 4.329,00	70.900	3.757.319.368	52.995
Da 9 a 10 volte il minimo	Da 4.329,01 a 4.810,00	54.833	3.250.521.857	59.280
Da 10 a 11 volte il minimo	Da 4.810,01 a 5.291,00	43.813	2.872.857.949	65.571
Da 11 a 12 volte il minimo	Da 5.291,01 a 5.772,00	34.490	2.476.730.108	71.810
Da 12 a 13 volte il minimo	Da 5.772,01 a 6.253,00	22.061	1.718.398.019	77.893
Da 13 a 14 volte il minimo	Da 6.253,01 a 6.734,00	16.672	1.405.224.137	84.286
Da 14 a 15 volte il minimo	Da 6.734,01 a 7.215,00	10.593	958.301.659	90.466
Da 15 a 16 volte il minimo	Da 7.215,01 a 7.696,00	7.368	712.438.487	96.694
Da 16 a 17 volte il minimo	Da 7.696,01 a 8.177,00	4.574	471.064.394	102.987
Da 17 a 18 volte il minimo	Da 8.177,01 a 8.658,00	3.159	345.170.904	109.266
Da 18 a 19 volte il minimo	Da 8.658,01 a 9.139,00	2.156	249.138.230	115.556
Da 19 a 20 volte il minimo	Da 9.139,01 a 9.620,00	1.704	207.537.610	121.794
Da 20 a 21 volte il minimo	Da 9.620,01 a 10.101,00	1.316	168.564.112	128.088
Da 21 a 22 volte il minimo	Da 10.101,01 a 10.582,00	1.050	141.062.401	134.345
Da 22 a 23 volte il minimo	Da 10.582,01 a 11.063,00	1.007	141.831.470	140.846
Da 23 a 24 volte il minimo	Da 11.063,01 a 11.544,00	1.101	161.432.805	146.624
Da 24 a 25 volte il minimo	Da 11.544,01 a 12.025,00	713	109.279.568	153.267
Da 25 a 26 volte il minimo	Da 12.025,01 a 12.506,00	559	88.957.582	159.137
Da 26 a 27 volte il minimo	Da 12.506,01 a 12.987,00	379	62.751.101	165.570
Da 27 a 28 volte il minimo	Da 12.987,01 a 13.468,00	316	54.295.246	171.820
Da 28 a 29 volte il minimo	Da 13.468,01 a 13.949,00	214	38.126.889	178.163
Da 29 a 30 volte il minimo	Da 13.949,01 a 14.430,00	150	27.647.183	184.315
Da 30 a 31 volte il minimo	Da 14.430,01 a 14.911,00	134	25.560.322	190.749
Da 31 a 32 volte il minimo	Da 14.911,01 a 15.392,00	164	32.285.794	196.865
Da 32 a 33 volte il minimo	Da 15.392,01 a 15.873,00	135	27.403.314	202.988
Da 33 a 34 volte il minimo	Da 15.873,01 a 16.354,00	96	20.109.941	209.479
Da 34 a 35 volte il minimo	Da 16.354,01 a 16.835,00	77	16.615.402	215.784
Da 35 a 36 volte il minimo	Da 16.835,01 a 17.316,00	50	11.094.582	221.892
Da 36 a 37 volte il minimo	Da 17.316,01 a 17.797,00	43	9.817.799	228.321
Da 37 a 38 volte il minimo	Da 17.797,01 a 18.278,00	54	12.660.873	234.461
Da 38 a 39 volte il minimo	Da 18.278,01 a 18.759,00	36	8.657.397	240.483
Da 39 a 40 volte il minimo	Da 18.759,01 a 19.240,00	39	9.637.746	247.122
Da 40 a 41 volte il minimo	Da 19.240,01 a 19.721,00	35	8.861.167	253.176
Da 41 a 42 volte il minimo	Da 19.721,01 a 20.202,00	34	8.812.818	259.201
Da 42 a 43 volte il minimo	Da 20.202,01 a 20.683,00	36	9.570.576	265.849
Da 43 a 44 volte il minimo	Da 20.683,01 a 21.164,00	37	10.058.940	271.863
Da 44 a 45 volte il minimo	Da 21.164,01 a 21.645,00	31	8.622.201	278.136
Da 45 a 46 volte il minimo	Da 21.645,01 a 22.126,00	29	8.243.462	284.257
Da 46 a 47 volte il minimo	Da 22.126,01 a 22.607,00	25	7.277.230	291.089
Da 47 a 48 volte il minimo	Da 22.607,01 a 23.088,00	15	4.444.906	296.327
Da 48 a 49 volte il minimo	Da 23.088,01 a 23.569,00	33	9.994.637	302.868
Da 49 a 50 volte il minimo	Da 23.569,01 a 24.050,00	10	3.094.881	309.488
Oltre 50 volte il minimo	Oltre 24.050,00	231	89.444.210	387.204
Totale		23.431.319	270.469.483.349	11.543

(1) Le classi di reddito pensionistico sono determinate in base all'importo del trattamento minimo 2012, pari a 481,00 euro mensili

(2) Non sono compresi gli assegni di cura erogati dalla Provincia Autonoma di Bolzano ne' le pensioni erogate dagli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidenza della Repubblica, ecc.)

Fonte: INPS, Casellario Centrale dei Pensionati al 31.12.2012 - Dati Provisori

Tabella 2 - Numero di pensionati e importo complessivo lordo annuo del reddito pensionistico per classi di reddito mensile⁽¹⁾ (euro) - Anno 2012

Classi di reddito pensionistico mensile (escluso il rateo della tredicesima)		Numero dei pensionati ⁽²⁾	Importo complessivo lordo annuo del reddito pensionistico	Importo medio annuo
Fino a 3 volte il minimo	Fino a 1.443,00	11.290.991	114.635.325.207	10.153
Da 3 a 5 volte il minimo	Da 1.443,01 a 2.405,00	3.813.942	90.724.593.070	23.788
Da 5 a 6 volte il minimo	Da 2.405,01 a 2.886,00	627.569	21.324.288.480	33.979
Da 6 a 7 volte il minimo	Da 2.886,01 a 3.367,00	298.701	12.021.625.588	40.246
Da 7 a 8 volte il minimo	Da 3.367,01 a 3.848,00	155.565	7.261.022.377	46.675
Da 8 a 9 volte il minimo	Da 3.848,01 a 4.329,00	90.864	4.812.565.274	52.964
Da 9 a 10 volte il minimo	Da 4.329,01 a 4.810,00	67.380	3.993.300.055	59.265
Da 10 a 11 volte il minimo	Da 4.810,01 a 5.291,00	51.841	3.398.385.048	65.554
Da 11 a 12 volte il minimo	Da 5.291,01 a 5.772,00	39.899	2.864.222.864	71.787
Da 12 a 13 volte il minimo	Da 5.772,01 a 6.253,00	26.953	2.100.222.820	77.922
Da 13 a 14 volte il minimo	Da 6.253,01 a 6.734,00	19.807	1.669.388.290	84.283
Da 14 a 15 volte il minimo	Da 6.734,01 a 7.215,00	13.331	1.205.795.840	90.451
Da 15 a 16 volte il minimo	Da 7.215,01 a 7.696,00	9.090	879.004.555	96.700
Da 16 a 17 volte il minimo	Da 7.696,01 a 8.177,00	6.184	636.817.785	102.978
Da 17 a 18 volte il minimo	Da 8.177,01 a 8.658,00	4.450	486.373.292	109.297
Da 18 a 19 volte il minimo	Da 8.658,01 a 9.139,00	3.265	377.274.886	115.551
Da 19 a 20 volte il minimo	Da 9.139,01 a 9.620,00	2.489	303.058.882	121.759
Da 20 a 21 volte il minimo	Da 9.620,01 a 10.101,00	1.823	233.473.518	128.071
Da 21 a 22 volte il minimo	Da 10.101,01 a 10.582,00	1.489	200.075.780	134.369
Da 22 a 23 volte il minimo	Da 10.582,01 a 11.063,00	1.203	169.146.539	140.604
Da 23 a 24 volte il minimo	Da 11.063,01 a 11.544,00	1.172	171.876.448	146.652
Da 24 a 25 volte il minimo	Da 11.544,01 a 12.025,00	959	146.808.517	153.085
Da 25 a 26 volte il minimo	Da 12.025,01 a 12.506,00	753	119.943.066	159.287
Da 26 a 27 volte il minimo	Da 12.506,01 a 12.987,00	589	97.527.174	165.581
Da 27 a 28 volte il minimo	Da 12.987,01 a 13.468,00	478	82.149.759	171.861
Da 28 a 29 volte il minimo	Da 13.468,01 a 13.949,00	345	61.385.219	177.928
Da 29 a 30 volte il minimo	Da 13.949,01 a 14.430,00	256	47.189.591	184.334
Da 30 a 31 volte il minimo	Da 14.430,01 a 14.911,00	204	38.910.091	190.736
Da 31 a 32 volte il minimo	Da 14.911,01 a 15.392,00	206	40.546.430	196.827
Da 32 a 33 volte il minimo	Da 15.392,01 a 15.873,00	177	35.914.691	202.908
Da 33 a 34 volte il minimo	Da 15.873,01 a 16.354,00	130	27.232.964	209.484
Da 34 a 35 volte il minimo	Da 16.354,01 a 16.835,00	89	19.193.786	215.661
Da 35 a 36 volte il minimo	Da 16.835,01 a 17.316,00	91	20.163.998	221.582
Da 36 a 37 volte il minimo	Da 17.316,01 a 17.797,00	66	15.058.290	228.156
Da 37 a 38 volte il minimo	Da 17.797,01 a 18.278,00	76	17.829.540	234.599
Da 38 a 39 volte il minimo	Da 18.278,01 a 18.759,00	50	12.044.241	240.885
Da 39 a 40 volte il minimo	Da 18.759,01 a 19.240,00	52	12.835.260	246.832
Da 40 a 41 volte il minimo	Da 19.240,01 a 19.721,00	41	10.379.070	253.148
Da 41 a 42 volte il minimo	Da 19.721,01 a 20.202,00	42	10.888.857	259.259
Da 42 a 43 volte il minimo	Da 20.202,01 a 20.683,00	48	12.757.549	265.782
Da 43 a 44 volte il minimo	Da 20.683,01 a 21.164,00	39	10.600.524	271.808
Da 44 a 45 volte il minimo	Da 21.164,01 a 21.645,00	32	8.896.399	278.012
Da 45 a 46 volte il minimo	Da 21.645,01 a 22.126,00	30	8.539.268	284.642
Da 46 a 47 volte il minimo	Da 22.126,01 a 22.607,00	29	8.439.824	291.028
Da 47 a 48 volte il minimo	Da 22.607,01 a 23.088,00	21	6.229.960	296.665
Da 48 a 49 volte il minimo	Da 23.088,01 a 23.569,00	34	10.288.371	302.599
Da 49 a 50 volte il minimo	Da 23.569,01 a 24.050,00	16	4.951.988	309.499
Oltre 50 volte il minimo	Oltre 24.050,00	291	114.942.323	394.991
Totale		16.533.152	270.469.483.348	16.359

(1) Le classi di reddito pensionistico sono determinate in base all'importo del trattamento minimo 2012, pari a 481,00 euro mensili

(2) Non sono compresi gli assegni di cura erogati dalla Provincia Autonoma di Bolzano né le pensioni erogate dagli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidenza della Repubblica, ecc.)

Fonte: INPS, Casellario Centrale dei Pensionati al 31.12.2012 - Dati Provvisori

NON TUTTI SANNO CHE

l'articolo 16 del DLgs 503/1992 che permetteva al pubblico dipendente la permanenza in servizio per ulteriori due anni oltre il limite dell'età pensionabile è stato abrogato dall'articolo 1 comma 1 del DL 90/2014 (convertito in legge 114/(2014).

Ricordiamo come tale norma da diritto del lavoratore era già stato modificato come possibilità del pubblico dipendente a discrezione da parte dell'amministrazione di appartenenza in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali.

SANITA' e COSTI (mpe)

La salute non ha prezzo, ma l'amministratore dice subito ha dei costi.....e c'è il pericolo che si arrivi a questo condizionamento: questo ammalato rende e si cura, questo paziente costa troppo e non si ricovera...emblematico l'articolo comparso su un quotidiano riguardante un ospedale cittadino: in un ospedale pediatrico il via libera al ricovero e alle cure dopo i dubbi per il bilancio in rossoScandaloso, ma vero e sono arrivate le grosse frasi di condanna, ma il problema non è una fantasia del giornalista.

Certo la Sanità ha dei costi, ma ricordiamo anche come la Sanità italiana è una sanità medio-alta a costi medio-bassi...la nostra spesa sanitaria è solo al 9,2% del Pil, assai inferiore a quella degli Usa (16,9%) e dei Paesi europei quali Francia (11,6%) e Germania (11,1%).

Forse andrebbe meglio ottimizzata evitando gli sprechi soprattutto amministrativi e l'enorme carico burocratico che sacrifica l'assistenza alle carte.

Per tanti anni sono stato in corsia e, ora che sto diventando possibile utente, sono veramente molto preoccupato nel vedere come la medicina sia ora troppo condizionata dal dio soldo....

ATTENZIONE AL TFR IN BUSTA PAGA: NON CONVIENE

Uno studio della Uil evidenzia che il Tfr in busta paga non conviene: fa pagare più tasse, può far perdere il diritto ai servizi sociali agevolati, alle detrazioni fiscali e agli assegni familiari.

Attenzione chi sceglie il Tfr in busta paga non può avere ripensamenti: la scelta non è revocabile asino al giugno 2018.

DUBBI DI ANTICOSTITUZIONALITA' ALLA NORMA CHE VIETA INCARICHI AI PENSIONATI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

La Sezione centrale di controllo sugli atti del Governo della Corte dei conti pur non sollevando eccezioni di anticostituzionalità della norma (per mancanza di competenza non trattandosi di materia previdenziale o di contrasto con l'articolo 81 della Costituzione) che vieta alle Pubbliche amministrazioni di conferire incarichi ai titolari di pensione, solleva dubbi col rispetto degli articoli 3 e 51 della Costituzione: mancato rispetto del principio di pari dignità sociale di tutti i cittadini che devono essere eguali davanti alla legge e tale eguaglianza deve verificarsi anche quando si tratta di accedere agli uffici pubblici.

Ora spetterà ai Tar la richiesta alla Consulta di pronunciarsi sui dubbi sollevati dai magistrati della Corte dei conti.


**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE DEI CONTI Delibera n. 1 del 28.01.2015
(documento 055)**

FISCO e PENSIONI

In Italia l'ipotesione fiscale sulle pensioni è la più alta dell'Unione Europea: una pensione di 3 volte il minimo (1500€/lorde mese) è tassata per 4000 € in Italia, 39 € in Germania, 1005 € in Francia, 1391 € in Inghilterra, 1836 in Spagna; per questo motivo (sul netto) il costo del sistema pensionistico italiano scende al 4° posto in EU.

Il costo lordo delle pensioni è di 270 Mld €, ma 66 Mld € ritornano allo Stato come IRPEF per cui il costo netto delle pensioni è di 204 Mld €

Ogni altro commento è superfluo....



ATTENZIONE A FINTA E-MAIL INPS: PORTA MALWARE

L'Inps avvisa il pubblico del blog. che è in diffusione un malware (programma malvagio o codice maligno/nocivo) tramite e-mail apparentemente inviato dall'Inps (da supporto@inps.gov.it), relativo alle certificazioni DURC, e riportante in allegato un file .ZIP contenente il file con l'infezione virale. L'Istituto informa che le comunicazioni relative alle certificazioni DURC vengono inviate esclusivamente tramite la casella PEC (Posta Elettronica Certificata) che ha indirizzi postacert.inps.gov.it e che riportano in allegato solo documenti PDF e non file ZIP come le e-mail fraudolente identificate.

Attenzione dunque a non aprire l'allegato riportato in tali e-mail e a verificare che l'e-mail ricevuta abbia tutti gli elementi di autenticità di una PEC.

LA FANTASIA NEI BALZELLI

Detto e smentito, dunque c'è qualcosa di vero.

Nella affannosa ricerca di soldi, ecco che spunta una proposta tra le mura dei ministeri: una imposta proporzionale ai versamenti in banca superiori ai 200 euro....Si legge che Luigi Casero, viceministro dell'Economia, abbia smentito questa tassa sul contante: solo una bozza redatta da qualche tecnico del Ministero e data alle associazioni di categoria per sondare....la fantasia nel creare ulteriori balzelli è infinita!

CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA

**PER ACQUISIRE IL CONSENSO INFORMATO di Marco Perelli Ercolini
dal Bollettino dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese
(documento 056)**

PATTO FEDERATIVO A TUTELA DEGLI ANZIANI

Otto Associazioni nazionali in rappresentanza di milioni di anziani, i “più avanti in età”, impegnate in un cammino comune

Otto fra le maggiori Associazioni nazionali di persone “più avanti in età”, lavoratori anziani e seniores, uomini e donne che con il loro lavoro negli anni hanno contribuito a costruire il nostro Paese, hanno dato vita a un “**Patto Federativo a tutela degli anziani**” per promuovere in modo più efficace gli interessi ed i diritti degli anziani, in un contesto di dialogo fra le generazioni. Alla determinazione di dar vita al Patto Federativo le otto Associazioni firmatarie: **ANLA** (Associazione Nazionale Seniores d’Azienda), **ANPAN** (Associazione Nazionale Personale Aero Navigante), **ANPECOMIT** (Associazione Nazionale fra Pensionati ed Esodati della Banca Commerciale Italiana), **ANSE** (Associazione Nazionale Seniores Enel), **FederAnziani**, **Federazione Nazionale Maestri del Lavoro d’Italia**, **FEDER.S.P.eV.** (Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove), **Fondazione Esperienza** sono giunte al termine di un cammino annuale che le ha viste impegnate nell’analisi della situazione degli anziani, i “più avanti in età”, oggi in Italia.

Il Patto Federativo è stato firmato individuando nella valorizzazione del contributo degli anziani nella società e nella tutela dei loro diritti, con riferimento in particolare alle pensioni, nella tutela della salute e, più in generale, nella protezione del ruolo che ricoprono nel nostro Paese, un terreno comune nel quale operare insieme.

Fra gli obiettivi del Patto: elaborare proposte concrete sui temi indicati; realizzare analisi, conferenze stampa, convegni e altre attività di comunicazione; sensibilizzare la pubblica opinione e indirizzare proposte e suggerimenti alle Istituzioni di ogni ordine e grado quantificando il valore prodotto e trasferito dagli anziani alla società attraverso le più variegate attività: volontariato, contributo economico ai familiari, assistenza familiare; promuovere nella società civile la cultura ed i valori dell’anzianato attivo. Le Associazioni firmatarie del Patto Federativo rappresentano a diverso titolo milioni di anziani impegnati attivamente in più contesti, dal volontariato all’impegno nel sociale, e sono espressione dell’esercizio attivo della cittadinanza delle persone “più avanti in età”, smentendo così l’errata convinzione, oggi diffusa, che identifica negli anziani una componente della società unicamente consumatrice di risorse.

L’Assemblea del Patto Federativo ha eletto il suo Comitato di Coordinamento indicando in **Antonio Zappi**, presidente di ANLA, il Coordinatore del Patto e in **Franco Pardini**, presidente ANSE e **Michele Poerio**, presidente FEDER.S.P.eV., i due Vice Coordinatori; Segretario e Responsabile stampa e comunicazione, **Antonello Sacchi**

GIURISPRUDENZA

Infezione: paga la clinica

Condannata al risarcimento la Casa di cura per le lesioni patite dal paziente a causa di una infezione postoperatoria; nessuna responsabilità invece del chirurgo che ha posto in essere quanto richiesto dai protocolli medici. Al contrario la Casa di cura non è stata in grado di provare la effettiva e adeguata sterilizzazione della strumentazione usata per l’intervento e della sala operatoria.

Tribunale di Roma XIII sezione - sentenza 23621/2014

IL VERO PERCHE' DELLE PENSIONI ALTE (mpe)

Basta con la caccia alle streghe. Ricordiamoci che i pensionati sono in genere degli ex lavoratori dipendenti che puntualmente hanno pagato i contributi e le tasse allo Stato...cittadini che hanno stipulato un contratto previdenziale e che su questo hanno fondato le loro aspettative per il postlavorativo.

La gran parte di questi pensionati gode di un trattamento economico in relazione a quanto versato rivestendo attività lavorative intense e qualificate. I saldi per le pensioni non sono dunque quattrini dell'Inps o dello Stato... sono soldi frutto del risparmio previdenziale per contributi versati a valore corrente durante tutta l'attività lavorativa e non hanno rubato nulla; se ci sono discrepanze tra pensione e contribuzione versata la colpa è di amministrazioni poco oculate e non certo del lavoratore ora pensionato che ha versato quanto gli è stato richiesto con la pattuizione esplicita di un determinato trattamento economico al raggiungimento dei requisiti richiesti sul quale ha fatto e ha fatto affidamento per una dignitosa vecchiaia.

IL NUOVO LOGO DELL'ENPAM



DIFFERENZE FISCALI TRA FONDI PENSIONE PRIVATI e PUBBLICI

Il Fondo pensione Perseo Sirio ha presentato un esposto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, chiedendo di verificare se esiste una disparità di trattamento fiscale che penalizza i fondi pensione pubblici e premia quelli privati, promossi da banche e assicurazioni e nel caso di segnalare la situazione discorsiva della eventuale concorrenza al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Infatti il regime fiscale è diverso: per i fondi pubblici vale quanto previsto dal DLgs 124/1993, mentre per l'adesione collettiva ai fondi pensione aperti o ai pip si applica quanto previsto dal DLgs 252/2005 che risulta essere più vantaggioso.

DEDUCIBILITA' FISCALE	
da Italia Oggi	
Fondi pensione privati	Fondi pensione pubblici
<ul style="list-style-type: none">• Contributi: deduzione sino a 5.164,57 euro• Se lavoratori di prima occupazione deducibilità sino a 7.746,86 euro• Nei limiti vanno compresi anche i contributi pagati dal datore di lavoro	<p>I contributi si deducono fino al minore importo tra i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• doppio della quota di tfr versata al fondo• 12% del reddito complessivo (compreso il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca)• 5.164,57 euro

DALLA CASSAZIONE

Risarcimento del danno per mancato consenso informato

L'acquisizione del consenso informato, costituisce, anche in termini di responsabilità risarcitoria, una prestazione altra e diversa rispetto a quella dell'intervento.

Sono due diritti ben distinti e fondamentali quelli a cui si fa riferimento: cioè diritto all'espressa e consapevole adesione al trattamento ed il diverso diritto alla salute.

L'obbligo del consenso informato, che il medico deve ottenere dal paziente quale legittimazione e fondamento del trattamento sanitario, attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole e libera autodeterminazione; mentre il trattamento richiesto al medico attiene alla tutela del diverso, quanto fondamentale, diritto alla salute.

Corte di Cassazione - sentenza numero 2854 del 13.02.2015

IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sent. n. 2854 del 13.02.2015 (documento 057)

TUTELA ASSICURATIVA e CONSENSO INFORMATO a cura di Marco Perelli Ercolini

Particolare attenzione va posta sulle clausole della polizza assicurativa per la responsabilità professionale riguardanti il consenso informato.

Ricordiamo inoltre come, pur a fronte di una prestazione riuscita, la mancanza di un consenso informato o un consenso informato viziato configurino un illecito penalmente perseguibile. Infatti l'inosservanza di una completa e dettagliata informazione rappresenta una forma di inadempimento che legittima la richiesta di risarcimento per lesione al diritto dell'autodeterminazione, diritto inalienabile delle persone: la mancata acquisizione di valido consenso informato costituisce uno specifico titolo di responsabilità a carico del medico, indipendentemente dall'esito dell'intervento eseguito sul paziente.

Già da qualche anno le Compagnie assicurative hanno introdotto alcune clausole in merito al consenso informato, limitando o escludendo l'operatività delle polizze qualora la responsabilità derivi dalla mancata acquisizione di un consenso informato valido da parte del paziente e precisamente:

► Compagnia A

Per le prestazioni sanitarie per le quali è obbligatorio richiedere il consenso informato giuridicamente valido si precisa che la garanzia è operante a patto che la prestazione medica sia stata preceduta dall'acquisizione di tale consenso.

In mancanza di detto consenso la copertura assicurativa si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del ...% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € ed un massimo di scoperto di €

► Compagnia B

L'Assicurazione non vale:

.... per la responsabilità imputabile esclusivamente ad assenza del consenso informato ...

► Compagnia C

Mancata acquisizione del consenso informato.

Qualora venga accertata in sede di giudizio la responsabilità civile dell'Assicurato derivante da vizio di acquisizione del consenso informato o da non corretta e/o non compiuta redazione di referti o cartelle cliniche, a condizione che tale condotta non conforme abbia comportato un danno materiale al paziente risarcibile ai sensi di polizza, l'assicurazione è prestata, a parziale deroga dell'art. x lettera y), con uno scoperto del ...% per ciascun sinistro con il minimo assoluto di euro

► Compagnia D

L'Assicurazione non vale per:

..... danni derivanti dalla mancata acquisizione del consenso informato.

► Attualmente molte Compagnie hanno iniziato ad escludere la copertura in mancanza di un

«consenso informato giuridicamente validato».

Va tenuto presente che nella maggior parte delle polizze si richiede, ai fini dell'operatività della garanzia, l'acquisizione di valido consenso informato nella «forma scritta», non rispondendo la Compagnia assicurativa di eventuali responsabilità imputabili esclusivamente ad assenza di valido consenso informato. L'acquisizione da parte del medico di un valido consenso informato in forma scritta, rappresenta per quest'ultimo un'importantissima forma di garanzia, in mancanza della quale il medico che pure abbia correttamente eseguito la sua prestazione, non riesce, infatti, a essere adeguatamente difeso in caso di controversie con il paziente.

In precedenza la giurisprudenza, peraltro non in modo costante, aveva affermato che l'inadempimento all'obbligo informativo non era idoneo, da solo, a fare sorgere l'obbligazione risarcitoria.

Nell'attualità, in caso di imputazione di mancato consenso informato la copertura assicurativa, a fronte di una clausola con tale esplicita previsione, dunque, non può operare.

Se invece si imputa al medico un danno, a seguito di una prestazione, senza porre il danno in correlazione con l'acquisizione o meno di un valido consenso informato, la copertura assicurativa di una polizza nella quale sia inserita una clausola riguardante il consenso informato, opererebbe anche nell'ipotesi di mancata raccolta di un consenso, non essendo in discussione l'ipotesi di un consenso mancante o viziato, ovviamente, attenzione, qualora però nella polizza non sia contenuta una generale esclusione della garanzia per tutti i casi di mancata acquisizione di valido consenso informato.

Concludendo occorre, dunque, prestare molta attenzione sulle clausole in polizza riguardanti il consenso informato, perché sul mercato assicurativo si rinvengono svariate clausole limitative o preclusive, con risvolti preoccupanti sulla operatività della stessa, che vanno

- dalla esclusione di copertura assicurativa in mancanza di un valido consenso informato in forma scritta a prescindere dalla tipologia fatta valere dal paziente,

- fino alla limitazione e/o esclusione della copertura assicurativa con correlazioni al consenso informato senza alcuna precisazione sui criteri di riferimento, rimandandone alla trattazione del sinistro lasciando così incertezze sulla concreta garanzia assicurativa

- oppure alla limitazione della copertura assicurativa prevedendo scoperti e/o franchigie per la mancata acquisizione o viziata acquisizione del consenso informato, previsto però in importi tali da non permettere o limitare la operatività della garanzia.

Come ultima considerazione si sottolinea l'importanza, già più volte segnalata, di una adeguata, esauriente e recepita informazione (punto debole dell'acquisizione del consenso), possibilmente attestata da una prova inconfutabile quale lo scritto oppure la registrazione fonica o per immagini.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: gennaio 2015

Aggiornato: 20 febbraio 2015

Prossimo aggiornamento: 13 marzo 2015

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI	106,5
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	- 0,5
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	- 0,7
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	- 0,2

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

DALL'ISTAT - PREZZI AL CONSUMO

Nel mese di gennaio 2015, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, diminuisce dello 0,4% rispetto al mese precedente e dello 0,6% nei confronti di gennaio 2014 (a dicembre la variazione tendenziale era nulla), confermando la stima preliminare.

La flessione su base annua dell'indice generale è dovuta in larga misura all'accentuarsi della caduta tendenziale dei prezzi dei Beni energetici, in particolare dei non regolamentati (-14,0%, da -8,0% di dicembre), e al rallentamento della crescita annua dei prezzi dei servizi, con particolare riguardo a quelli relativi ai Trasporti (+0,3%, da +2,0% di dicembre).

Al netto degli alimentari non lavorati e dei beni energetici, l'"inflazione di fondo" resta positiva ma in ulteriore rallentamento (+0,3%, da +0,6% di dicembre); al netto dei soli beni energetici scende a +0,3% (era +0,5% il mese precedente).

Il calo mensile dell'indice generale è da ascrivere in primo luogo alla diminuzione dei prezzi degli Energetici non regolamentati (-6,2%) - con i forti ribassi dei carburanti -, dell'Energia elettrica (-2,2%) e dei Servizi relativi ai trasporti (-2,3%), questi ultimi condizionati da fattori stagionali; a contenere in parte il calo è l'aumento dei prezzi dei Vegetali freschi (+6,8%), anch'essi influenzati da fattori stagionali.

L'inflazione acquisita per il 2015 è pari a -0,6%.

Rispetto a gennaio 2014, i prezzi dei beni diminuiscono dell'1,5% (-0,8% a dicembre) e il tasso di crescita dei prezzi dei servizi si dimezza (+0,5%; era +1,0% nel mese precedente). Di conseguenza, rispetto a dicembre 2014 il differenziale inflazionistico tra servizi e beni si amplia di due decimi di punto.

I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano dello 0,5% su dicembre e non variano su base annua (era -0,2% a dicembre).

I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto diminuiscono dello 0,5% su base mensile e dell'1,4% su base annua (da -0,5% del mese precedente).

L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminuisce del 2,5% su base mensile e segna una flessione annua (-0,5%; la stima preliminare era -0,4%) più ampia rispetto a dicembre (-0,1%).

Il calo mensile è in larga parte dovuto ai saldi invernali dell'abbigliamento e calzature, di cui l'indice NIC non tiene conto.

L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, diminuisce dello 0,5% su dicembre e dello 0,7% su gennaio 2014

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Floranga 2015

Data di emissione il 19 febbraio 2015



P.A. - TRATTENIMENTO IN SERVIZIO e RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Con la Circolare n. 2 (in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti) il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, on.le M.A.Madia emana le disposizioni per

l'applicazione del DL 24 giugno 2014 n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 in materia di soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro- nella pubblica amministrazione.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN.SEMPLIFICAZIONE e PA Circolare n.2 del 19.02.2015
(documento 058)**

SPECIALIZZANDI ... ATTENZIONE...

Indagati ex specializzandi: 6 medici dovranno restituire 116mila euro da DottNet - fonte: ansa
Indagati in Italia quasi 500 medici. Ed è solo l'inizio. Sono coloro che hanno percepito tra il 2004 e il 2006 una borsa di studio di specializzazione. E intanto la Corte dei Conti della Liguria ha chiesto 116mila euro di risarcimento a sei medici.

La procura della Corte dei Conti della Liguria ha chiesto un risarcimento danno di complessivi 116 mila euro a sei medici liguri, che hanno percepito tra il 2004 e il 2006 di una borsa di studio di specializzazione. Secondo la procura contabile, i medici specializzandi, durante il triennio in cui hanno percepito la borsa di studio, avrebbero svolto anche attività professionale non compatibili e retribuite. L'indagine denominata 'Galena', svolta a livello nazionale dalla Guardia di Finanza, aveva coinvolto una decina di medici specializzandi liguri.

A livello nazionale, erano stati indagati 448 medici. Ma altri sono nel mirino delle Fiamme Gialle. A seguito delle indagini, la Corte dei Conti della Liguria aveva aperto diversi procedimenti contabili per danno erariale. Ai sei la procura chiede la restituzione delle borse di studio, a partire dall'inizio dell'attività giudicate incompatibili con la borsa di studio. Si va dai 4 mila euro, fino ai 29 mila euro. Per le varie difese, i medici non avrebbero cagionato danno erariale, in quanto in tutti i casi hanno frequentato con profitto e regolarmente il corso e hanno prestato solo attività occasionali.